



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE  
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI  
DELLA GIUNTA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì otto del mese di aprile, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 46

**Approvazione dello Schema di Accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, condiviso tra Roma Capitale e le Società Cogeim S.p.A. e Cogeco7 S.r.l., finalizzato all'integrazione della Convenzione Urbanistica a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. n. 73235 del 15 luglio 2002 e alla sostituzione del provvedimento di affidamento dell'incarico di realizzazione dell'Opera pubblica n. 4 del Programma Urbanistico "Asilo Nido e Scuola Materna in Via Carini" conferito alla Cogeim S.p.A. con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 1° aprile 2003. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.**

Premesso che in data 28 dicembre 1998 è stato stipulato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/1992 e del D.M. 21 dicembre 1994, l'Accordo di Programma relativo al Programma di Riquilificazione Urbana Borghesiana, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 gennaio 1999;

Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1042 del 19 luglio 1999 sono stati approvati il sopra citato Accordo di Programma e la relativa variante allo strumento urbanistico generale;

Che il Programma di Riquilificazione Urbana Borghesiana prevede, quale intervento pubblico identificato con la sigla O.P. n. 4, la costruzione di un Asilo Nido e di una Scuola Materna in Via Carini (località "Prato Fiorito") – Municipio VI ex VIII;

Che, nell'ambito del Programma di Riquilificazione Urbana Borghesiana, la Società Cogeim S.p.A. è titolare della proposta individuata con la sigla B2, ovvero intervento privato per la "Nuova edificazione comprensoriale di Via Fosso dell'Osa", disciplinato dalla Convenzione Urbanistica a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. n. 73235 del 15 luglio 2002;

Che, successivamente alla data della stipula della suddetta convenzione, sono stati rilasciati alla Cogeim S.p.A., secondo le modalità e la tempistica di cui all'art. 21 della Convenzione e, in particolare, previa realizzazione delle prescritte opere di urbanizzazione per un ammontare complessivo di Euro 488.568,22, i seguenti permessi di costruire: Conc. n. 585/c/2003, Permesso n. 934/2003, Permesso n. 1073/2004 e Permesso n. 165/2005, a seguito dei quali la Società suddetta ha realizzato il comprensorio edilizio di cui al punto precedente;

Che, nella convenzione di cui sopra, venivano provvisoriamente determinati: in Euro 998.331,10 gli oneri di urbanizzazione, e in Euro 855.252,62 gli oneri relativi al contributo straordinario;

Che le parti, al punto 5 dell'art. 8 della Convenzione, si davano reciproco atto ed espressamente convenivano che detti importi sarebbero stati soggetti a nuova determinazione in base all'aggiornamento, da effettuarsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 537 del 26 dicembre 1993 al momento del rilascio dei permessi di costruire;

Che tale aggiornamento veniva effettuato, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/2002, dall'Ufficio competente, al momento del rilascio dei permessi di costruire;

Che pertanto il suddetto Ufficio permessi di costruire con nota del Dipartimento IX, prot. n. 18145 del 22 marzo 2005, comunicava alla U.O. Programmi Complessi del Dipartimento VI il totale degli oneri di urbanizzazione rivalutati corrispondente ad Euro 2.121.231,21 nonché la sottoscrizione da parte della Società Cogeim S.p.A. di specifica fidejussione a garanzia delle opere di urbanizzazione da eseguire e degli eventuali conguagli per un totale di Euro 2.205.906,33;

Che l'importo dovuto relativo ai suddetti oneri aggiornati è stato confermato da Roma Capitale, U.O. permessi di costruire, anche con la più recente nota prot. Dipartimento PAU n. 175970 del 14 novembre 2014;

Che, inoltre, la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/2002 stabiliva, al punto 4 del dispositivo, per quanto riguarda i programmi urbanistici complessi già definiti, che l'Amministrazione avrebbe definito, con apposito provvedimento, le modalità operative da applicare, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico degli interventi anche a seguito dell'aggiornamento dei dovuti contributi;

Che, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28 gennaio 2003, sono state determinate le modalità applicative degli oneri di urbanizzazione aggiornati, al fine di procedere alla stipula delle nuove convenzioni e di salvaguardare le convenzioni già stipulate;

Che in particolare con la suddetta deliberazione, il Comune di Roma consentiva per le convenzioni stipulate dopo il 31 dicembre 2001, soggette quindi all'applicazione dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, in sede di progettazione esecutiva, di aggiornare il costo delle opere pubbliche a scomputo fino a compensare i maggiori oneri di urbanizzazione, precisando altresì che: "l'aumento dei costi delle opere potrà derivare dall'applicazione del nuovo prezzario approvato dal Comune di Roma con deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2002, da una maggiore qualità o misura delle opere, dall'inserimento nel progetto di nuove opere connesse e complementari";

Che avendo realizzato tutte le opere pubbliche a scomputo previste in convenzione, con relativa chiusura dei lavori nel luglio 2005, il soggetto attuatore ha più volte contestato l'applicabilità dell'adeguamento degli oneri concessori disposto ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/2002, in assenza di una corrispondente rivalutazione del valore delle opere stesse, ai sensi della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2003;

Considerato che, successivamente alla stipula della convenzione di cui sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 1° aprile 2003, veniva approvato l'affidamento alla Cogeim S.p.A. dell'opera pubblica n. 4 del Programma "Asilo Nido e Scuola Materna in Via Carini", da realizzarsi a scomputo di parte degli oneri concessori e del contributo straordinario ancora dovuti in relazione all'intervento privato B2 di cui alla citata convenzione urbanistica;

Che, più precisamente, l'importo complessivo relativo all'Asilo Nido e alla Scuola Materna veniva determinato dalla Giunta Comunale in Euro 1.894.441,388, di cui Euro 1.447.598,61 a carico della Cogeim S.p.A. come scomputo dei suddetti oneri urbanistici e Euro 430,771,40 a carico dell'Amministrazione Comunale;

Che, in data 10 ottobre 2007, veniva sottoscritto da Cogeim S.p.A. e dal Comune di Roma un Disciplinare di Affidamento per l'esecuzione dell'opera pubblica n. 4 del P.Ri.U. di Borghesiana, a parziale scomputo degli oneri urbanistici ancora dovuti;

Che, in data 16 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori redigeva il Verbale di Consegna dei Lavori i quali, come previsto nel disciplinare, si sarebbero dovuti completare entro il termine di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;

Che, in data 26 gennaio 2009, con Ordine di Servizio n. 6, constatata l'esecuzione da parte dell'Impresa di solo circa il 60% delle opere previste, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di affidamento, il Direttore dei Lavori invitava la Società a redigere un nuovo dettagliato cronoprogramma dei lavori ancora da effettuare;

Che, in data 12 febbraio 2009 (nota prot. n. QF 3237/2009), la Cogeim S.p.A. richiedeva all'Amministrazione un'integrazione degli elaborati di progetto al fine di poter ultimare le lavorazioni intraprese e definire senza margini di incertezze le opere da eseguire (l'adeguamento dei tracciati, degli infissi, delle aperture finestrate e delle quote interne per la suddivisione degli spazi);

Che, in data 31 marzo 2009 (nota n. QF 5928/2009), l'Amministrazione chiedeva alla Società Cogeim S.p.A. di chiarire quali specifiche tecniche vincolanti dovessero andare a integrare la progettazione esecutiva, consegnata al momento della sottoscrizione del Disciplinare e, in quanto parte integrante del medesimo, accettata senza riserve dalla esecutrice;

Che il Direttore dei Lavori, con O.d.S. n. 8 del 19 giugno 2009, contestava all'Impresa il mancato rispetto del cronoprogramma e la sospensione – reputandola ingiustificata – di una parte delle lavorazioni e fermo restando il ritardo per le rimanenti lavorazioni;

Che la Società Cogeim S.p.A., con nota 17 luglio 2009 prot. n. AC/rm118/09 comunicava l'impossibilità di provvedere alla fornitura degli infissi e delle finestre nonché all'ulteriore prosecuzione delle lavorazioni ad esse conseguenti, in quanto necessitante della nuova progettazione, a suo avviso di competenza della committenza, a norma delle vigenti leggi, concludendo che tale situazione comportava l'impossibilità di depositare, presso il competente Ufficio di Roma Capitale, U.O. n. 5 del Dipartimento SIMU, la relazione di calcolo delle dispersioni termiche, così come previsto dalla legge n. 10/1991 e riservandosi ogni diritto per la perturbazione dell'ordinata esecuzione delle lavorazioni;

Che, per quanto riguarda il deposito della relazione di calcolo delle dispersioni termiche, con nota prot. n. QN 16601 del 10 aprile 2012, su espressa richiesta dell'Ufficio procedente (prot. n. QF2762 del 13 febbraio 2012), il competente Ufficio di Roma Capitale, U.O. n. 5 del Dipartimento SIMU, dichiarava che: "in considerazione che i progetti dei due edifici scolastici, contenenti anche la relazione di calcolo ai fini della legge n. 10/1991, sono stati redatti all'interno di questo Dipartimento (ovvero lo stesso S.I.M.U.) e che gli stessi sono stati validati con verbale del 29 novembre 2001, il deposito

del progetto per la legge n. 10/1991 deve intendersi a tutti gli effetti avvenuto e pertanto non si ritiene necessario che sia depositato ulteriore progetto”;

Che, con nota 21 luglio 2009 prot. AC/rm/122/09, la Cogeim S.p.A. segnalava l'omessa contabilizzazione di parte cospicua delle opere a quella data eseguite e, rilevato come tale omissione costituisse violazione del disciplinare di affidamento, sollecitava la Direzione Lavori e l'Ente affidante a redigere la contabilità dei lavori e ad emettere il relativo certificato di pagamento;

Che il massimale di polizza è stato ridotto, su richiesta della Cogeim S.p.A., dalla Società Assicuratrice Zurich, da Euro 1.500.000,00 a Euro 1.253.901,18, per effetto del Certificato di Pagamento emesso dalla Direzione Lavori n. 1 il 3 luglio 2008 e allegato alla nota di cui sopra;

Che, a decorrere dal settembre 2009, le lavorazioni subivano rallentamenti e sospensioni che l'impresa esecutrice giustificava tra l'altro con la carenza di progettazione degli elaborati, consegnati dall'Amministrazione, dei necessari requisiti di efficienza termica prescritti, a parere della stessa impresa, dalla normativa vigente;

Che, Cogeim S.p.A., con note 11 luglio prot. n. AC/rr/257/11 e 6 dicembre 2011 prot. n. AC/rr/491/11 riaffermava la perdurante sussistenza di fattori, a suo avviso, ostativi alla regolare prosecuzione dei lavori non riconducibili a fatto o colpa dell'impresa: tali fattori venivano individuati nella presenza di lacune nella progettazione degli interventi in corso di esecuzione; nel mancato deposito della documentazione di calcolo delle dispersioni termiche di progetto; nella omessa consegna della progettazione relativa alla strada di accesso ai costruendi edifici ed ai condotti fognari, al mancato pagamento di crediti maturati in corso d'opera;

Che il Direttore dei Lavori, sollecitato a esprimersi sulla fondatezza delle osservazioni sollevate dall'impresa, dichiarava in una sua nota scritta che: "... per quello che concerne la mancanza della progettazione della strada limitrofa e dei condotti fognari dell'opera in oggetto, è da escludere, per lo stato dei lavori attuali, che possa essere causa d'interruzione delle lavorazioni dell'opera ..." (nota prot. n. QF 5506/2012);

Che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 7 marzo 2012, l'Amministrazione Comunale rilevava lo stato di abbandono del cantiere e i pericoli connessi a tale situazione e, con nota prot. n. QF 5672/2012, intimava alla Cogeim S.p.A. di provvedere all'immediata messa in opera delle necessarie misure di sicurezza nonché all'immediata riapertura del cantiere;

Che, con note del 21 marzo 2012, prot. n. AB/rr/123/12 ed 11 aprile 2012, prot. n. AB/rr/166/12, Cogeim S.p.A. comunicava all'Amministrazione Comunale che, per effetto di una operazione di riorganizzazione aziendale, il ramo d'azienda comprendente il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in questione era stato ceduto alla Cogeco7 S.r.l., la quale pertanto sarebbe subentrata nella titolarità dei relativi diritti ed obblighi;

Che, con nota del 23 maggio 2012, prot. n. QF 10998/2012, Roma Capitale richiedeva la trasmissione della documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 ed al disciplinare d'affidamento in caso di trasferimento dell'azienda dell'impresa esecutrice;

Che, con nota del 31 maggio 2012, prot. n. 128/12/NC/bc, Cogeco7 S.r.l. trasmetteva la documentazione attestante il possesso da parte della società cessionaria dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente;

Considerato inoltre, che, in data 28 maggio 2012, Cogeco7 S.r.l., anche quale avente causa di Cogeim S.p.A., notificava a Roma Capitale formale atto di diffida e messa in mora ex art. 1453 c.c. all'immediato adempimento alle obbligazioni rimaste ineseguite, preavvisando, in caso contrario, la propria determinazione di ottenere la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'Amministrazione;

Che, per parte sua, l'Amministrazione riteneva venuto meno il rapporto fiduciario sulla base del quale aveva affidato alla Cogeim S.p.A. la realizzazione di un'opera pubblica, a scomputo di parte degli oneri concessori dovuti dalla società medesima;

Che, pertanto, in data 5 ottobre 2012, con raccomandata A/R prot. n. QF 19600 del 1° ottobre 2012, Roma Capitale comunicava alla suddetta Società Cogeim S.p.A. l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto sottoscritto con il Comune di Roma in data 10 agosto 2007, per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del codice dei contratti, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Che, con la medesima comunicazione, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 136 del codice dei contratti, assegnava alla Cogeim S.p.A. un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;

Che intervenivano nei mesi successivi incontri e colloqui volti all'individuazione di possibili soluzioni conciliative;

Che, in data 19 luglio 2013, con determinazione dirigenziale (nota n. QI/1402/2013) Roma Capitale dichiarava la risoluzione del contratto sottoscritto in data 10 agosto 2007 tra Comune di Roma e Cogeim S.p.A. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del codice dei contratti, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Che, per l'effetto della suddetta determinazione dirigenziale, il Comune ha richiesto la restituzione dell'area sulla quale era iniziata l'edificazione delle scuole;

Che nel contempo il Comune ha dato mandato al Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Tanzilli, di redigere, al fine del completamento delle scuole da parte di altra impresa, la verifica della consistenza delle opere già eseguite (nota n. QI89754/2013);

Che l'Arch. Antonio Tanzilli depositava presso gli Uffici del Comune, Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica (n. QI 102862/2013), la Relazione sulla "Stima dello Stato di Consistenza dei Lavori";

Che, alla data odierna, l'ammontare residuo delle somme messe a disposizione con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 1° aprile 2003 è pari ad Euro 115.297,73;

Che successivamente al completamento delle opere in cemento armato, esclusivamente per l'Asilo Nido, veniva eseguito, con esito positivo, dal Collaudatore incaricato Ing. Gino Di Giantomasso, il collaudo statico in corso d'opera del fabbricato stesso;

Che la Cogeim S.p.A. notificava il ricorso ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo, in vista del futuro giudizio finalizzato a far dichiarare l'inadempimento e/o difettosa cooperazione del Comune concedente lo scioglimento dagli obblighi, chiedendo al Tribunale la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di accertare la consistenza delle opere realizzate, la loro buona esecuzione, la rispondenza del progetto alle normative sul rendimento energetico degli edifici e "se, in mancanza della progettazione esecutiva della strada di accesso ai costruendi edifici e di quella relativa ai condotti fognari, siano possibili, rispettivamente, la costruzione delle relative opere di sostegno imposte dall'andamento declinante del terreno, nonché la realizzazione delle opere di allaccio alle fogne pubbliche";

Che il Giudice investito dell'azione (R.G. n. 58135/13 – Dott. Buscema – Sez. 7° del Tribunale di Roma) ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'Arch. Gianluca Lorenzale, incaricandolo anche di formulare alle parti una proposta conciliativa per il componimento della controversia insorta;

Che, a seguito di una serie di incontri tra le parti interessate, la competente avvocatura Capitolina, il consulente tecnico d'ufficio, nonché il Consulente Tecnico di Parte, è stata redatta una proposta di accordo conciliativo tra le parti;

Che, pertanto, sentita l'Avvocatura Capitolina il Dirigente competente di Roma Capitale ritiene che il componimento della lite potenziale secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico d'ufficio, opportunamente integrata, risponda all'interesse dell'Amministrazione Capitolina per una sollecita conclusione dei lavori e consegna dell'opera pubblica di cui sopra;

Che anche Cogeim S.p.A. e Cogeco7 S.r.l. hanno ritenuto la sopra citata soluzione conciliativa conforme ai propri interessi;

Che a tal proposito, con nota prot. n. RF/2016/19333, l'Avvocatura Capitolina nel trasmettere copia del verbale dell'udienza del 26 febbraio 2016 innanzi al Giudice del Tribunale di Roma investito dell'azione dell'accertamento tecnico preventivo di cui sopra, evidenziava alla competente U.O. del Dipartimento PAU, la necessità di procedere con le attività di competenza per depositare, nel rispetto dei termini assegnati dal suddetto giudice, l'Accordo oggetto della presente deliberazione;

Tenuto conto che la suddetta proposta di accordo definisce sia le problematiche relative alla contestata rivalutazione degli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento privato per la "Nuova edificazione comprensoriale di Via Fosso dell'Osa", oggetto di Convenzione Urbanistica a rogito Notaio Riccardo De Corato rep. n. 73235 del 15 luglio 2002, sia quelle derivanti dal disciplinare di affidamento dell'incarico relativo all'Opera pubblica n. 4 del Programma Urbanistico in oggetto, "Asilo Nido e Scuola Materna in Via Carini" conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003 alla Cogeim S.p.A., andando rispettivamente ad integrare e sostituire gli atti sopra richiamati nonché il quadro economico dell'opera pubblica n. 2 fissato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003 e con esso, di riflesso, le modalità di finanziamento da parte dell'Amministrazione Capitolina alla realizzazione dell'intervento B2 del P.Ri.U. Borghesiana, come meglio specificato nell'allegato Accordo;

Che, in particolare, l'importo residuo messo a disposizione dall'Amministrazione Capitolina, nel Quadro Economico allegato alla suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003, ad oggi, ammonta ad Euro 115.296,74 e trova copertura finanziaria nel riutilizzo delle risorse residue disponibili nella Contabilità Speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato n. 2799 (autorizzata con Decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica prot. n. 798191/1999, per introitare i finanziamenti Statali destinati a realizzare parte delle opere dei Programmi di Riquilificazione Urbana di cui all'art. 2 L. n. 179/1992);

Che la suddetta copertura finanziaria è stato oggetto anche di esame da parte del competente Collegio di Vigilanza come da verbale prot. Dipartimento PAU n. 33923 del 25 febbraio 2016 anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 settembre 2015 recante "Disposizioni per il definitivo completamento dei Programmi di Riquilificazione Urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al Decreto 21 dicembre 1994 e alla deliberazione CIPE 23 aprile 1997";

Che come rappresentato nelle premesse del citato Decreto Ministeriale le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque il completamento e l'avvio di opere pubbliche dotate della necessaria copertura finanziaria nei casi di dimostrata loro cantierabilità in tempi brevi;

Che, pertanto, in una prospettiva meramente conciliativa intesa a prevenire e/o porre termine alle controversie tra le parti, le stesse hanno convenuto, così come indicato all'art. 1 dell'allegato accordo, che l'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione rivalutati e degli oneri relativi al contributo straordinario dovuti dall'Impresa concessionaria per l'esecuzione dell'intervento B2 del P.Ri.U. di Borghesiana, è

determinato in Euro 2.121.231,21 e che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28 gennaio 2003 dall'importo degli oneri anzidetto siano scomutate le seguenti somme:

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| a) Importo delle opere pubbliche previste dalla convenzione urbanistica dell'intervento B2 del P.Ri.U. di Borghesiana, a scomputo di parte degli oneri previsti, ultimate dall'Impresa alla data del 24 giugno 2005:                        | Euro        | 488.568,22          |
| b) Rivalutazione forfettaria del valore delle opere pubbliche realizzate a scomputo dall'Impresa nella misura del 14,43%:   | Euro        | 70.544,37           |
| c) Corrispettivo di cessione aree del concessionario al Comune:   | Euro        | 10.442,76           |
| d) Importo dell'Opera a scomputo (Scuole di Via Carini) affidate con deliberazione di Giunta n. 178 del 1° aprile 2003 successivamente alla stipula della convenzione:  | Euro        | 1.447.598,61        |
| e) Incremento dell'importo delle Opere a scomputo affidate con deliberazione di Giunta n. 178 per esecuzione di maggiori opere di impermeabilizzazione:   | Euro        | 5.427,89            |
| f) Incremento dell'importo delle Opere a scomputo affidate con deliberazione di Giunta n. 178 per esecuzione di migliorie negli infissi:  | Euro        | 14.000,00           |
| g) Incremento dell'importo delle Opere a scomputo affidate con deliberazione di Giunta n. 178 per la progettazione e l'esecuzione del muro di contenimento del terrapieno così come riportato al punto G) dell'art. 4 del presente accordo: | Euro        | 39.385,05           |
| <b>Totale Importo dovuto</b>  | <b>Euro</b> | <b>2.075.966,90</b> |

Che, pertanto oltre all'ultimazione delle opere di costruzione dell'Asilo Nido e della Scuola Materna, che porterà allo scomputo, da contabilizzare a corpo, dei previsti oneri come specificati nell'allegato accordo, il soggetto attuatore si impegna a versare oneri residui fino a concorrenza della somma di Euro 2.121.231,21 (cioè di quanto complessivamente dovuto per l'esecuzione dell'intervento B2 del P.Ri.U. di Borghesiana) corrispondente ad un importo pari a Euro 45.264,31;

Che le parti hanno convenuto che tale importo, confluirà, accrescendone l'ammontare, nelle somme messe a disposizione dell'Impresa, così come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 178 del 1° aprile 2003 e resterà vincolato in favore della Cogeco 7 ai sensi e per gli effetti di quanto specificatamente indicato nell'accordo stesso;

Che, in particolare, l'importo residuo messo a disposizione dall'Amministrazione Capitolina, nel Quadro Economico allegato alla suddetta delibera di Giunta Comunale n. 178/2003, di Euro 115.297,73 (da corrispondere all'Impresa, ad esito del completamento e del positivo collaudo di tutte le opere da eseguirsi secondo l'allegato accordo, a titolo di remunerazione dei costi, degli oneri sostenuti, anche in deroga a quanto previsto dal menzionato Quadro Economico approvato con la sopra indicata deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003) sarà maggiorato di Euro 45.264,31 ossia degli oneri urbanistici residuali dovuti dall'impresa necessari all'eventuale progettazione, interventi e variazioni, riconosciuti come necessari alla funzionalità delle opere realizzate a scomputo, secondo le modalità indicate nell'allegato accordo;

Che, per quanto sopra rappresentato sotto il profilo formale e sostanziale, l'accordo come articolato e definito, rientra nella fattispecie degli Accordi integrativi e sostitutivi ex art. 11, L. n. 241/1990;

Considerato che in data 9 marzo 2016, il Dirigente della U.O. Riqualficazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Crisostomi”;

Che in data 9 marzo 2016 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e J) del Regolamento sugli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A.M. Graziano;

Che in data 11 marzo 2016 il Dirigente responsabile della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Ruiz”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

- la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1042/ 1999;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/2002;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28 gennaio 2003;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 1° aprile 2003;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri della Giunta Capitolina**

**DELIBERA**

per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa:

- di approvare lo Schema di Accordo ex art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, condiviso tra Roma Capitale e le Società Cogeco7 S.r.l. e Cogeim S.p.A. (rispettivamente in veste di Soggetto Attuatore subentrato nel rapporto contrattuale avente ad oggetto l’affidamento dei lavori dell’opera pubblica n. 4 del Programma “Asilo Nido e Scuola Materna in Via Carini” e di Soggetto Attuatore dell’intervento B2 del Programma di Riqualficazione Urbana di Borghesiana – Convenzione Urbanistica rep. n. 73235/2002), esibito in atti, finalizzato all’integrazione della convenzione Urbanistica a rigito Notaio Riccardo De Corato rep. n. 73235 del



15 luglio 2002 e alla sostituzione del provvedimento di affidamento dell'incarico relativo all'Opera pubblica n. 4 del Programma Urbanistico "Asilo Nido e Scuola Materna in Via Carini" conferito alla Cogeim S.p.A. con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 1° aprile 2003;

- di conferire specifico mandato al Dirigente della U.O. Riqualficazione Urbana Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbana, per la sottoscrizione del suddetto Accordo ex art. 11 della L. n. 241/1990, e alla conseguente revoca della determinazione dirigenziale n. 1402/2013 di Roma Capitale di risoluzione del contratto sottoscritto in data 10 agosto 2007 tra Comune di Roma e Cogeim S.p.A. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del codice dei contratti, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- di prendere atto che l'importo residuo di Euro 115.297,73 messo a disposizione dall'Amministrazione Capitolina per la realizzazione dell'opera oggetto dell'allegato Accordo trova copertura finanziaria nel riutilizzo delle risorse residue disponibili nella Contabilità Speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato n. 2799 (autorizzata con Decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica prot. n. 798191/1999, per introitare i finanziamenti Statali destinati a realizzare parte delle opere dei Programmi di Riqualficazione Urbana di cui all'art. 2 L. n. 179/1992). La suddetta copertura finanziaria è stato oggetto di approvazione da parte del competente Collegio di Vigilanza nella seduta del 24 febbraio 2016 come da verbale prot. Dipartimento PAU n. 53434 del 23 marzo 2016, alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Disposizioni per il definitivo completamento dei Programmi di Riqualficazione Urbana di cui all'art. 2 L. n. 179/1992";
- di approvare che gli oneri urbanistici residuali dovuti dal Soggetto Attuatore dell'Intervento B2 del Programma di Riqualficazione Urbana di Borghesiana corrispondenti ad Euro 45.264,31, confluiranno ad accresce l'ammontare dell'importo residuo messo a disposizione dall'Amministrazione Capitolina, nel Quadro Economico allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003, di Euro 115.297,73 (da corrispondere all'Impresa, ad esito del completamento e del positivo collaudo di tutte le opere da eseguirsi secondo l'allegato accordo, a titolo di remunerazione dei costi, degli oneri sostenuti, anche in deroga a quanto previsto dal menzionato Quadro Economico approvato con la sopra indicata deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2003) per l'eventuale progettazione, di interventi e variazioni, riconosciuti necessari alla funzionalità delle opere realizzate a scomputo, secondo le modalità indicate nello stipulando accordo.

*Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE  
Petrocelli

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 aprile 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 aprile 2016.

Lì, 13 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 aprile 2016.

Lì, 26 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to M. D'Amanzo